

INTRODUZIONE

La presente tesi è dedicata all'esame del pluralismo informativo nel sistema giornalistico e radiotelevisivo, e di come questo sia cambiato ed evoluto a seguito alla rivoluzione tecnologica esplosa negli ultimi anni.

Ho voluto affrontare tale tematica in quanto ho da sempre apprezzato il lavoro giornalistico come possibilità di manifestazione libera del proprio pensiero e, nonostante le problematiche recenti in tale settore, mi sono interessato al modo in cui il pluralismo rappresenta la base per una prospettiva democratica del nostro Paese e un aspetto costitutivo della razionalità umana.

Il pluralismo informativo consiste, infatti, nella possibilità, data a tutti i cittadini, di potersi informare e di poter essere informati circa le notizie che circolano nel territorio globale e consente di poterci collegare gli uni agli altri, rappresentando il modo migliore per l'individuo di esplicitare la propria personalità, sia come singolo, sia facente parte della civiltà in cui egli è immerso.

* * *

La stesura della tesi è articolata in sei capitoli, strutturati in modo tale da offrire un excursus temporale dell'evoluzione del pluralismo, partendo dal giornalismo cartaceo fino ad arrivare al *new journalism* e alla televisione.

Il pluralismo inteso come diritto fondamentale non è sempre stato riconosciuto come libertà imprescindibile e di assoluto rilievo; il quadro normativo presente nei testi giuridici di oggi era, durante i primi anni del Novecento, appena tratteggiato e, per alcuni versi, addirittura assente.

Il fascismo, infatti, aveva posto un controllo nel sistema delle comunicazioni e, in particolare, della libertà di espressione, di pensiero, di parola, di stampa e nella

repressione della libertà di associazione e di religione avvenuta per i vent'anni (1925-1937) che hanno costituito la censura fascista. Sebbene ogni editore potesse liberamente stampare libri, venne emanata una Delibera tendente verso una censura preventiva, effettuata da parte dell'Ufficio stampa del Capo del Governo che, prima che lo stampato raggiungesse il pubblico, aveva il compito di regolarlo. La circolare si pronunciava in tal modo: *«tutti gli editori o stampatori di qualsiasi pubblicazione o disegno, anche se di carattere periodico, dovranno prima metterli in vendita [o] comunque effettuarne diffusione, presentare tre copie di ciascuna pubblicazione alla Prefettura»*.

Solo con la nascita della Repubblica, della democrazia e, in seguito, la creazione di un articolo 21, il pluralismo informativo vide la luce come diritto democratico, rivolto a tutti, di poter ricevere e diffondere informazioni.

Si cercherà, dunque, di dare una prima definizione del concetto di pluralismo, raffigurato nell'art.21 Cost. come "libertà di opinione e di espressione", spostandoci poi anche a livello sovranazionale per ampliare e specificare altri profili concettuali non enunciati nella Costituzione. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nonché la Costituzione tedesca, hanno dato, di fatto, il loro contributo finale per costruire attorno alla struttura del pluralismo una tutela solida. Il fatto che l'articolo presenti dei limiti insiti allo stesso principio pluralistico non deve essere visto come un deficit, ma anzi come la realizzazione di un progetto di diritto che senza margini cadrebbe facilmente in realtà diverse da quelle che il pluralismo garantisce. La sussistenza di reati in tale settore riflette il fatto che un controllo effettivo ancora non esiste. La dottrina e la giurisprudenza si sono impegnate nel corso degli anni a trovare una soluzione per controllare tale problema, con idee a volte contrapposte e a volte concordanti, riuscendoci solo in parte a causa anche della nascita di Internet che ha notevolmente ampliato lo spazio vitale del pluralismo.

Ed è proprio Internet, e in generale l'intera evoluzione tecnologica, che ha investito la nostra civiltà già alla fine del secolo scorso, a mostrarsi come una lama a doppio taglio.

Da una parte il campo digitale ha saputo dare al pluralismo uno spazio pressoché infinito. Soprattutto nel giornalismo - ma anche nel settore radiotelevisivo - le notizie viaggiano in maniera molto più spedita e in un territorio molto più ampio. L'attività giornalistica e la stampa si sono, dunque, ritrovati in un nuovo mondo caratterizzato da una forte concorrenza tra molti più soggetti, in quanto l'interattività ha reso "più facile"

scrivere, diffondere e ricevere notizie di qualsiasi genere. Non si può che notare la trasformazione che il professionista ha subito: da giornalista a newjournalist, da redattore a cyber-redattore; una trasformazione che ha portato in auge anche la figura del semplice lettore di contenuti, un elemento pressoché di margine fino ai primi anni Novanta e che adesso, invece, è diventato protagonista attivo, cooperatore nella diffusione del materiale in rete. La grande domanda che ci si è posti negli ultimi anni è se l'accesso ad Internet potesse configurarsi come un nuovo diritto fondamentale. La successiva creazione della Dichiarazione dei diritti su Internet sembra darvi risposta positiva, ma continuano ad esservi dubbi sia sul piano italiano sia su quello europeo.

D'altra parte, però, l'assenza di limiti dell'evoluzione tecnologica ha determinato problematiche nel porre dei "paletti" oltre i quali la libertà di espressione può integrarsi in una fattispecie criminosa. Il cambiamento dell'attività giornalistica - da mera attività volta a cercare notizie e diffonderle al pubblico, a energia frenetica che si traduce in una diffusione di informazione in larga scala - ha dato la capacità, pressoché a tutti, di poter accedere e navigare in Internet, scrivere una notizia e condividerla con il mondo intero. E sebbene un giornalista professionista sappia quali sono i limiti da rispettare e le caratteristiche che deve avere un'informazione per essere "notiziabile" (grazie anche al Testo Unico dei doveri del giornalista, il documento che contiene quella deontologia giornalistica atta a "normativizzare" al meglio l'attività giornalistica), stessa cosa non può essere detta per un utente medio o un blogger, che magari, con ingenuità, non verificando la fonte della notizia che circola in rete, la ricondivide.

È pur vero che siamo arrivati in un'epoca padroneggiata dal Web 2.0, con la possibilità per gli utenti di condividere file multimediali tra loro, e tale fase non sembra arrestarsi, ma anzi si tende a viaggiare verso un futuro New Web 3.0. Questo porta non pochi problemi in quanto risulta ancora più difficile cercare di creare un quadro normativo che possa definire la materia e, sebbene la giurisprudenza stia continuando a lottare negli anni per arrivare ad una disciplina completa, la soluzione appare ancora lontana.

Successivamente, con la nascita del sistema radiotelevisivo, il pluralismo informativo vede la sua massima esplosione. I nuovi mass media riescono a rappresentare il punto di arrivo (fino ad ora) del pluralismo informativo; dalla nascita della Rai e del servizio pubblico fino ad arrivare al duopolio caratterizzato da una concorrenza con le varie stazioni televisive private. Una in particolare, la Fininvest, gestita da Silvio Berlusconi,

che da mera emittente locale nei primi anni 80 entra in concorrenza con la Rai a livello nazionale e arriva ad assorbire ben 3 reti nazionali, creando un impero senza precedenti. È qui che l'Agcom dà il suo maggior contributo per la difesa del pluralismo informativo, inteso come dare ugual spazio a tutti nell'entrata del mercato radiotelevisivo, evitando che possano insorgere posizioni di dominio o di monopolio.

Nel corso del lavoro verranno anche rivolte alcune domande in tema di “pluralismo informativo” alla Dottoressa Velia Iacovino, giornalista professionista e Direttrice Editoriale del Futuro Quotidiano, per capire, nella pratica, in che modo i giornalisti hanno vissuto il passaggio dal vecchio giornalismo caratterizzato dalla carta stampata, al new journalism e alla digitalizzazione, offrendo uno spunto su quali impegni bisogna darsi affinché l'attività giornalistica possa sopravvivere anche in futuro.

CAPITOLO I

CENNI GENERALI SUL PLURALISMO INFORMATIVO

Un tema attuale e molto dibattuto è quello inerente alla libertà di poter esprimere il proprio pensiero. Un concetto che si è andato espandendo sempre di più come diritto fondamentale di ogni individuo fino a ricomprendere un'altra libertà fondamentale: la libertà di informazione, cioè la possibilità di ogni cittadino di accedere alle informazioni, di poterle ricevere da più fonti diversificate le une dalle altre e di poterle condividere senza restrizioni. Questo interesse non può essere racchiuso, però, solo in questo. Infatti, un pluralismo informativo pieno deve permettere a ogni persona la possibilità di accedere a ogni tipo di informazione; possibilità che tutt'oggi è difficile da raggiungere sempre.

La libertà di poter esprimere il proprio pensiero trova però numerosi limiti, necessari affinché non vengano violati quei diritti fondamentali di ogni individuo. La dottrina e la giurisprudenza, da tempo, hanno avuto idee a volte contrapposte e a volte concordanti sul pensiero in questione non portando risultati precisi ma contribuendo per uno sviluppo decisivo; a livello costituzionale, infatti, numerose sono le norme che tutelano la libertà in questione. Nell'ultimo periodo, inoltre, la possibilità di esprimere il proprio pensiero si è espanso fino a ricomprendere un pluralismo effettivo su internet e sono nati così nuovi interrogativi: il perché di una riflessione sulla tutela del pluralismo nel mondo di Internet. Ha senso oggi interrogarsi su livello e modalità di protezione del pluralismo nell'era digitale, con particolare riferimento ad Internet? Domande a cui sono state date diverse risposte e per le quali è difficile arrivare ad una soluzione definitiva a causa della difficoltà della giurisprudenza di creare norme che includano anche un pluralismo nel nuovo mondo online. L'enorme evoluzione che ha attraversato il sistema dei media e dei servizi connessi ha completamente sconvolto e modificato il

normale sistema di trasmissione e di fruizione di alcuni servizi e questo postula nuovi interrogativi e nuove discussioni tra la dottrina e la giurisprudenza.

Prima di affrontare il tema del pluralismo informativo, in particolare quello sviluppatosi in internet, e del giornalismo elettronico ad esso connesso, è bene concentrarsi inizialmente su un diritto alla base del pluralismo informativo: la libertà di esprimere il proprio pensiero, garantito sia costituzionalmente sia da un'ampia gamma di altre norme.

1.1 – QUADRO NORMATIVO DEL SISTEMA MEDIATICO: DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Negli ultimi anni la libertà di poter manifestare ed esprimere il proprio pensiero ha contribuito notevolmente ad ampliare il sistema democratico del nostro Paese, accrescendo i rapporti tra il singolo cittadino e lo Stato. Il notevole contributo svolto dalla giurisprudenza Costituzionale, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, ha, infatti, portato alla luce il concetto di “pluralismo”, con una successiva esplosione del nostro sistema informativo. L'articolo 21, in particolare, enuncia in modo chiaro e preciso un diritto indissolubile dell'uomo garantendogli di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo possibile a sua disposizione, limitandolo solamente al rispetto del buon costume¹. Un concetto semplice e completo nel suo contenuto che consacra uno dei diritti fondamentali che l'uomo possiede e che, proprio per questo, non può essere ristretto o impedito in alcun modo.

Si tratta di un decisivo passo avanti rispetto a quella che era la normativa vigente durante il periodo fascista che dal 1925 fino al 1937 ebbe il controllo assoluto sul sistema comunicativo e, in particolar modo, sulla libertà di espressione, di pensiero, di parola e di stampa. La censura fascista, che per dodici anni si tramutò nello specchio del sistema dittatoriale, si preoccupava di limitare ogni forma di pensiero che potesse ledere l'ideologia del regime imponendo un giornalismo univoco: *«Il giornalismo italiano è*

¹ Di seguito il testo dell'articolo 21 della Costituzione comma 1: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Continua all'ultimo comma: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

libero perché serve soltanto una causa e un regime: è libero perché, nell'ambito delle leggi del regime, può esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione»².

La nascita della democrazia italiana e l'elaborazione di una Costituzione decretarono la fine di una dittatura in tal senso.

Ma non è solo la Costituzione repubblicana a preoccuparsi di garantire la libertà di pensiero. Vi sono vari profili concettuali che non appaiono delineati nell'art.21, ma che trovano ampia tutela su un piano sovranazionale, in altri testi normativi.

- L'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al primo comma, esplica quella che è la libertà di informazione nella sua concezione più ampia. All'interno del primo comma si nota, infatti, non solo la libertà di opinione, ma anche la libertà di informazione che fino al 1950 non era ricompresa fra le libertà enunciate dalle Costituzioni Europee.³

- L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, dedica la sua attenzione, oltre che alla libertà di espressione, anche alla delimitazione del concetto del diritto di informazione. Parte di ciò su cui il pluralismo informativo fonda le proprie radici è racchiuso proprio nella seconda metà dell'art.19: *“...cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”*.

- È possibile riscontrare una definizione della libertà di espressione anche nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.⁴

- La Costituzione tedesca, inoltre, nell'art.5 dà un'impronta significativa al diritto di potersi informare liberamente da fonti pubbliche senza trovare ostacoli.⁵

² Da un discorso di Benito Mussolini ai giornalisti a Palazzo Chigi, il 10 Ottobre 1928.

³ Articolo 10 CEDU comma 1: «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive».

⁴ «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

⁵ Di seguito il primo comma dell'articolo 5 della Costituzione tedesca: «Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinema. Non si può stabilire alcuna censura».

Infine non può non potersi citare l'art. 15 Cost., ormai legato all'art.21 sotto l'aspetto sostanziale. Negli ultimi anni, infatti, vi è stata una grande evoluzione nei mezzi di comunicazione tanto da modificare del tutto l'essenza del fenomeno comunicativo, portandolo ad estraniarsi dal suo significato ristretto e affiancandolo al concetto di libertà come manifestazione del pensiero (art.21), in conformità con l'attuazione del processo democratico. Sebbene i due articoli siano differenti sotto l'aspetto formale, la dottrina discute se vi siano differenze sostanziali. Come evidenziato da Roberto Zaccaria, «non è un caso che si riconosca ormai da più parti l'opportunità di operare una lettura sistematica delle due libertà riconosciute dagli artt. 15 e 21 Cost., intendendosi le stesse quali modalità diverse ma complementari di esplicazione di un'unica libertà. La questione della eventuale denominazione di tale libertà è secondaria: da un lato vi è chi parla di «libertà della comunicazione», per indicare una fattispecie complessa identificata dalla coesistenza di più libertà; dall'altro vi è chi parla piuttosto di “libertà dell'informazione”, ravvisando il punto di contatto fra gli art.15 e 21 Cost. nel fenomeno dell'informazione «reticolare» intesa come attività “esercitabile tanto attraverso manifestazioni del pensiero quanto mediante comunicazioni intersoggettive”. Ciò che interessa è il fatto che tali letture mettono in evidenza l'identica matrice contenutistica delle due libertà e la pluralità delle modalità comunicative attraverso le quali esse vengono oggi realizzate»⁶.

Sebbene, come già accennato, la libertà di pensiero sia garantita e tutelata da più testi normativi, è bene concentrarsi, in particolare, su due articoli che offrono più di una semplice definizione di quella che è la libertà in questione. Da una parte la nostra Costituzione racchiude in sé il concetto di pluralismo informativo circoscrivendolo al piano nazionale; dall'altro la CEDU lo proclama anche sul piano europeo.

Ciò che si può affermare, infatti, è che pluralismo e democrazia sono due concetti strettamente dipendenti che non possono essere studiati separatamente: la Corte di Strasburgo ha più volte evidenziato «non solo il concetto che la libertà di espressione e di informazione costituisce un fondamento essenziale di una società democratica, ma

⁶ ZACCARIA et al., *“Diritto dell'informazione e della comunicazione”*, 2016, 9 edizione, Vicenza, CEDAM, pp.72-73; il quale richiama nelle note P. CARETTI, 2011, *“I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali”*, 2011, Torino, Giappichelli, p.428 ss; e M.BETZU, *“Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali”*, in *Quad. cost.*, 2006, p.519. In senso analogo A. D'ALOIA, *“Libertà di manifestare il proprio pensiero e giurisprudenza costituzionale”*, Milano, Giuffrè, 2005, p.105 ss.

anche l'altro concetto, al primo conseguente, che senza pluralismo, tolleranza e apertura mentale non vi può essere una società democratica. In tal modo, la Corte ha stabilito un legame stretto, e assai importante, fra tre valori fondamentali: *libertà di informazione, democrazia e pluralismo*».⁷

1.1.1 – Il contributo della Costituzione: Art.21

Il concetto di pluralismo informativo, negli ultimi anni, si è notevolmente ampliato grazie anche al ruolo che la giurisprudenza costituzionale ha avuto attraverso la formulazione dell'art.21. La Corte ha richiamato il concetto di *manifestazione libera del proprio pensiero* come “pietra angolare della democrazia”⁸ riconoscendogli un doppio profilo.

Il processo di formazione dell'art.21, esplicitamente dedicato alla difesa della manifestazione del pensiero in modo libero, è stato, infatti, la chiave dei costituenti per collegare insieme due dimensioni fondamentali: una **libertà negativa**, identificata come il limite posto dai soggetti nel mantenere segrete alcune opinioni o pensieri e quindi di non esprimere qualcosa che potrebbe ledere la collettività e/o lo Stato. È espressamente evidenziato nello stesso articolo che «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume» e che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni»; e una **libertà positiva**, intesa come vera e propria libertà, riconosciuta a tutti, di professare le proprie idee in linea con una partecipazione attiva per la realizzazione del sistema democratico.

Il diritto di restare in silenzio (come libertà negativa) dovrà, comunque, essere posto negli stessi termini del diritto di manifestare liberamente il pensiero nella sua concezione positiva; potranno essere posti degli obblighi, quindi, di esprimere ciò che è nelle proprie conoscenze, per garantire valori di giustizia, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e sicurezza dello Stato, che prevarranno alle tutele espresse nell'art. 21.

Andando, adesso, ad analizzare i singoli commi dell'articolo, ci si può accorgere che una lettura più approfondita fa emergere dettagli che ad una prima occhiata sfuggono.

⁷ PISILLO MAZZESCHI, “*Il diritto al pluralismo dell'informazione in Europa e in Italia*”, 2012, p.32.

⁸ Corte cost., 2 aprile 1969, sentenza n.84; la quale continua dicendo che la libertà di pensiero è tutelata fino «al limite oltre il quale risulti lesa il metodo democratico».

Leggendo il primo comma (“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), in particolare, non bisogna soffermarsi sul suo contenuto restrittivo di *manifestazione del proprio pensiero*, circoscrivendo tale diritto come esclusivamente personale, perché sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno allargato il significato ad una nozione più grande e generale «riferendola anche al pensiero altrui, fatto lecitamente proprio, alle notizie e ai fatti di attualità, alle conoscenze e, in genere, alle informazioni.⁹

Inoltre, sebbene nel testo costituzionale si evinca, implicitamente, il significato oggettivo del concetto di manifestazione del pensiero, non si può affiancare, a tale concetto, un pensiero che si concretizza in un incitamento ad un’azione e che quindi non si limita ad esprimere una pura idea.¹⁰

Infine nell’art. 21 vanno ricomprese non solo quelle forme di pensiero razionalmente elaborate, ma anche quelle che vanno ad incidere sullo stato emotivo o passionale di un soggetto. È il caso delle pubblicità o della propaganda, che, nonostante, vi siano stati numerosi contrasti nella dottrina, sono ricomprese tra le manifestazioni libere del pensiero.¹¹

In anni recenti la portata applicativa della norma è stata dilatata fino a ricomprendervi anche il *settore online*, sempre più in continua crescita grazie all’evoluzione delle tecnologie informatiche. La nascita di un giornalismo informativo elettronico ha fatto sì che le informazioni venissero diffuse non più esclusivamente in formato cartaceo, ma principalmente tramite *Internet* che, negli ultimi anni, sta diventando il mezzo più usato per cercare e divulgare notizie. Una libertà di manifestare il proprio pensiero che si traduce quindi in un diritto di informare, di informarsi e di essere informati ampliata

⁹ ZACCARIA et al., “*Diritto dell’informazione e della comunicazione*”, 2016, 9 edizione, Vicenza, CEDAM, p.8.

¹⁰ v. ZACCARIA et al., “*Diritto dell’informazione e della comunicazione*”, 2016, 9 edizione, Vicenza, CEDAM, p.9 ss. In particolare nelle note elenca quali sono le manifestazioni di pensiero che si traducono in azione: «determinate forme di manifestazione del pensiero, quali l’istigazione, l’apologia e la propaganda, sarebbero da ritenersi più “azioni” che “pensiero” e perciò escluse dall’art. 21 Cost. (e conseguentemente vietabili dal legislatore ordinario)». Cfr. anche AZZARITI, “*Contro il revisionismo costituzionale: tornare ai fondamentali*” 2016, Bari, Gius. Laterza & Figli, il quale, nel paragrafo “Difesa dell’ordinamento democratico. Pensiero e Azione” afferma: «ci si potrebbe chiedere se un pensiero possa mai effettivamente e concretamente attentare all’ordinamento democratico. [...] Si potrebbe sempre giustamente osservare che può esservi un collegamento stretto tra il pensiero e l’azione, anzi in taluni casi non sono separabili l’uno dall’altro (si pensi all’incitamento alla rivolta, che contestualmente si traduca in azione rivoltosa). [...] Sarebbe pur sempre l’azione ad essere perseguita anche se determinata dal pensiero».

¹¹ Cfr. OROFINO, “*La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti*”, 2014, Torino, Giappichelli, p.132 ss.

fino a ricomprendere il mondo *on-line*.¹² L'accesso alla Rete è diventato, di fatto, condizione per l'esercizio di diritti e doveri di cittadinanza e alcuni Paesi hanno cominciato a riconoscere il diritto di accesso ad Internet come un diritto fondamentale tramutandolo in un *sotto-diritto* dell'art.21. Il riconoscimento costituzionale di un diritto di accesso a internet venne presentato per la prima volta dal giurista Stefano Rodotà il 29 Novembre 2010 che propose la creazione di un art. 21-bis. La norma così proposta recita:

«Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I».

Nonostante una garanzia enunciata costituzionalmente, tutt'oggi non viene data adeguata tutela al diritto di accesso ad internet, inquadrandolo, più che altro, nell'ambito degli obblighi di fornitura del servizio universale o tramutandolo in un diritto sociale. Proprio per questo, il 28 luglio 2015 venne approvata dalla Camera dei Deputati la "Dichiarazione dei diritti in Internet" con l'intento di «indirizzare culturalmente la crescita di Internet verso approdi virtuosi in termini di tutela dei diritti e stimolare il legislatore a irrobustire il patrimonio di garanzie per la dimensione digitale di cittadini e imprese».¹³

Dal secondo al quinto comma viene disciplinata la *libertà di stampa* come unico mezzo di diffusione del pensiero, anche se, in realtà, è possibile ricavarne altri in via interpretativa, quali, ad esempio, la radiotelevisione e le testate giornalistiche.¹⁴

¹² Cfr. RAZZANTE, "Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione", 7 edizione, Vicenza, CEDAM, p.56: «nel recinto costituzionale dell'art. 21 come ulteriori e innovative declinazioni della libertà di manifestazione del pensiero c'è chi inserisce esplicitamente la "libertà informatica", come "libertà di utilizzare strumenti informatici per informarsi e per informare" e la "libertà telematica", come libertà di svolgere l'attività di trasmissione a distanza, con l'ausilio di una rete di telecomunicazioni, di informazioni elaborate elettronicamente»; il quale richiama GAMBINO - STAZI, "Diritto dell'informatica e della comunicazione", 2009, Torino, Giappichelli, pp.19-22.

¹³ REZZANTE, "Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione", 7 edizione, Vicenza, CEDAM, p.79.

¹⁴ v. SICA, S. & ZENO-ZENCOVICH, V., "Manuale di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione", 4 edizione, 2015, Lavis, CEDAM, pp. 21 ss. V. anche OROFINO M., "La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti", 2014, Torino, Giappichelli, p.111 ss.